2016.10.
17
11:41:24
+02'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO XLVII | BARI, 17 OTTOBRE 2016 | n. 117

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 agosto 2016, n. 1246
Cont. n. 599/16/FR. TAR Puglia –Sez. Lecce-. I.C. SPA c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Pierluigi Balducci, legale esterno. 50288

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2016, n. 1418
Cont. 727/16/CA. Regione Puglia c/Il L. s.c.a.r.l.. Tribunale di Bari. Ricorso ex art. 700 c.p.c.. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv. Angelo Schittulli, legale esterno. 50290

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2016, n. 1427
Cont. n. 1482-1484-1485/1999/CO-GI. Corte di Appello di Bari (R.G. n. 825/11- Regione Puglia c/ A.A. + 2 e I.Z.S. della Puglia e Basilicata Ratifica incarico difensivo Avv. Raffaele Taronna, legale esterno.. 50292

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2016, n. 1436
Cont. n. 1451/09GA- Trib.Bari-sez. Lavoro. L.L. c/ Regione Puglia- Ricorso ex art.700 c.p.c.Saldo competenze professionali avv. Roberto Savino , difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale di residuo passivo perento e.f. 2009 (AD 024/1235/2009)- Art.51,comma 2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii - D.G.R. n. 668/2016. 50294

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2016, n. 1437
Cont. n. 1452/09GA- Trib.Bari-sez. Lavoro. P.M.C. c/ Regione Puglia- Ricorso ex art.700 c.p.c.Saldo competenze professionali avv. Roberto Savino , difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale di residuo passivo perento e.f. 2009 (AD 024/1234/2009)- Art.51,comma 2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii - D.G.R. n. 668/2016.. 50298

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2016, n. 1462
Cont. 291/10/B TAR Lecce competenze professionali avv. Marino Francesco Giausa, difensore Regione. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2010 (ex AD 024/2010/418). 50302

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2016, n. 1463
Cont. 2644/08/GR Tar Puglia Lecce competenze professionali avv. Federico Massa, difensore Regione. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2009 (ex AD 024/2009/857). 50305

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2016, n. 1472
Cont. n. 752/16/DL colleg. al n. 3590/00/DL - Saldo competenze professionali avv. Nicola Stefanizzo. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e. f. 2012 (A.D. 024/552/2012). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 668/2016. 50308

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2016, n. 1514
Cont. n. 832/16/LN. Corte Costituzionale. Regione Puglia c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Impugnazione Legge n. 151 del 1° agosto 2016, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva. Conferimento dell'incarico difensivo: Prof. Avv. Francesco Saverio Marini, legale esterno... 50312

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 agosto 2016, n. 1246

Cont. n. 599/16/FR. TAR Puglia – Sez. Lecce-. I.C. SPA c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Pierluigi Balducci, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato alla Regione Puglia il 17.6.2016, la I.C. spa, meglio individuata nella documentazione agli atti del fascicolo, ha adito il TAR Puglia —Sez. di Lecce- per sentire dichiarare l'annullamento del *"provvedimento AOO_108/PROT 0005411 del 21.4.2016 con il quale il servizio demanio del Dipartimento risorse finanziarie della Regione Puglia ha disposto l'archiviazione d'ufficio dell'istanza presentata dalla ricorrente nell'ambito del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo —località Porto Gaio per il superamento dei termini previsti per provvedere all'integrazione documentale richiesta; e, ove occorra, dell'atto dirigenziale (determinazione) del medesimo servizio demanio marittimo della Regione Puglia n. 440 del 25.11.2015 avente ad oggetto: approvazione linee guida per la definizione dei requisiti degli aspiranti concessionari e dei concessionari di beni del demanio marittimo portuale regionale. Di ogni altro atto comunque presupposto connesso e/o conseguenziale ivi compresa la nota Regione Puglia AOO_108/PROT 0016190 del 22.12.2015".*
- Il Servizio Demanio Marittimo con mail del 28.6.2016 ha inviato all'Avvocatura richiesta di costituzione nel giudizio *de quo* e con successiva nota del 4.7.2016 Prot. n. 0009130 la relazione istruttoria sui fatti oggetto del ricorso.
- Sulla base del parere reso dall'Avvocato regionale incaricato della disamina della questione, il Presidente della G.R., in considerazione dell'ingente carico di lavoro cui sono oberati gli avvocati regionali e nelle more che si completi la procedura per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni di cui alla nota dell'Avvocato Coordinatore Prot. AOO_024/6552 del 16.5.2016, in data I 7.7.2016, ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Pierluigi Balducci, del libero foro;
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta regionale ratifichi il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente della G.R., autorizzando l'Avv. Balducci a costituirsi nel giudizio di cui trattasi, pendente innanzi al TAR Puglia —Sede di Lecce-.
- Si dà atto che il mandato è conferito all'Avv. Pierluigi Balducci alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18.
- a tal fine, consultato l'Avv. Balducci, questi ha accettato di accordare all'Amministrazione una quantificazione del compenso professionale, pattiziamente determinato, che tiene conto dei parametri di maggior favore per la Regione rispetto a quelli di cui alla DGR n. 2697/2012. Pertanto l'incarico è conferito per un importo predefinito omnicomprensivo per onorari pari a € 7.612,80, comprensivo di CPA e IVA, così come pattuito con il Professionista

(Valore della causa: determinato indeterminato giudizio di ordinaria importanza; Settore di spesa: Demanio marittimo).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 7.612,80,iva e cpa inclusi, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312. del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3); TITOLO: 1.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 2.283,84, iva e cpa inclusi.

All'impegno della complessiva spaesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

- Il Presidente relatore , sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 —comma IV- lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare il mandato conferito per ragioni d'urgenza dal Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel procedimento indicato in narrativa pendente innanzi al TAR Puglia- Lecce-, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Pierluigi Balducci, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";

- di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2016, n. 1418

Cont. 727/16/CA. Regione Puglia c/Il L. s.c.a.r.l.. Tribunale di Bari. Ricorso ex art. 700 c.p.c.. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv. Angelo Schittulli, legale esterno.

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. di R.G. 11907/16, il L. s.c.a.r.l., meglio individuata negli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio, ha adito il Tribunale di Bari per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"in via preliminare inibire alla Regione Puglia* (omissis) *l'escussione della polizza fideiussoria serie IH n. 001146, rilasciata dalla ABC Asigurari Reasigurari S.A.; nel merito, disapplicare e comunque privare di efficacia il provvedimento di revoca del finanziamento del Il Lanternino .s.c.a.r.l."* di cui all'atto dirigenziale n. 148 del 13 maggio 2016 *"il tutto nella prospettiva di agire per l'accertamento e/ riconoscimento dei diritti e degli interessi della ricorrente a vedersi attribuito il finanziamento".*
- In particolare il finanziamento di che trattasi (per un importo totale pari a € 874.554,00) è relativo al progetto presentato dalla società ricorrente nell'ambito del FEP —Fondo Europeo per la pesca 2007-2013- Misura 2.1, finalizzato alla realizzazione di un impianto di acquacoltura per l'allevamento di specie ittiche innovative in località isola Largo Lungo nel lago di Varano, in agro del Comune di Ischitiella (FG).
- A seguito delle verifiche e dei controlli svolti dalla Regione Puglia —Sezione Caccia e Pesca- è emerso che le opere realizzate dalla Società cooperativa erano difformi da quelle previste dal progetto ammesso al finanziamento.
- Con la Determinazione oggetto di giudizio, la Sezione Caccia e Pesca ha disposto la revoca del contributo comunitario concesso alla Società Cooperativa Agricola Il L. e parzialmente erogato con atti di liquidazione per un importo di € 420.924,98.
- Il Giudice della I Sez. civ. del Tribunale di Bari, con provvedimento dell'1.8.2016, ha ordinato la comparizione delle parti per l'udienza del giorno 26.8.2016.
- Il L. s.c.a.r.l. ha notificato in data 3.8.2016 alla Regione Puglia il ricorso e la pedissequa ordinanza.
- Sulla base del parere reso dall'Avvocatura regionale, il Presidente della G.R., in considerazione dell'ingente carico di lavoro cui sono oberati gli avvocati regionali e nelle more che si completi la procedura per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni di cui alla D.G.R. n. 1155/2016, in data 5/8/2016, ha conferito il mandato difensivo per ragioni di urgenza salvo ratifica, all'Avv. Angelo Schittulli con studio in Bari alla Via Principe Amedeo n. 25.
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta regionale ratifichi il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente della G.R., autorizzando la costituzione nel giudizio di che trattasi, pendente innanzi al Tribunale di Bari.
- A tal fine, consultato l'Avv. Schittulli, questi ha rappresentato la disponibilità ad accordare una quantificazione dell'onorario di maggior favore per l'Amministrazione rispetto ai criteri di cui alle DGR n. 1985/12 e 2697/2012. Il compenso professionale, pertanto, è fissato per un importo forfettario, predefinito omnicomprensivo pari a € 10.150,40, IVA e CPA inclusi, come pattuito con l'Avv. Schittulli.
- Si dà atto che la legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, disciplina le modalità di conferimento degli incarichi legali in favore degli Avvocati del libero foro.

(Valore della controversia: 420.924,98. Settore di spesa: Caccia e Pesca).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 10.150,40, comprensiva di IVA, CAP, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO:1.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a

seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate secondo la normativa applicabile.

L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 3.045,12, comprensivo di IVA e CPA.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312 , ai sensi dell'art. 1, comma sexties, della L.R. n. 18/2006.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente innanzi al Tribuna di Bari a mezzo dell'Avv. Angelo Schittulli, del foro di Bari;

- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2016, n. 1427

Cont. n. 1482-1484-1485/1999/CO-GI. Corte di Appello di Bari (R.G. n. 825/11- Regione Puglia c/ A.A. + 2 e I.Z.S. della Puglia e Basilicata Ratifica incarico difensivo Avv. Raffaele Taronna, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con distinti decreti ingiuntivi nn. 89,90,91 e 92 emessi il 22.1.1999, il Presidente del Tribunale di Foggia ha ingiunto all'I. Z. S. il pagamento delle somme spettanti ai sig.ri A.A. + 2 a titolo dì retribuzione per le prestazioni professionali rese dai medesimi in qualità di componenti del Collegio dei Revisori Contabili per gli anni 1996, 1997 e 1998 in favore del predetto Istituto.
- Avverso le citate ingiunzioni l'Istituto, con separati atti del 23.3.1999, ha proposto opposizione chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della Regione Puglia e della Regione Basilicata.
- Con comparsa di costituzione e difesa del 7.9.1999, la Regione Puglia si è costituita in giudizio a mezzo dell'Avv. Taronna, legale esterno, eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del giudice del lavoro, e nel merito l'infondatezza di ogni avversa pretesa.
- Riuniti i distinti giudizi di opposizione e disposto, con ordinanza del 12.5.2000, il mutamento del rito, la causa è stata definita dal Giudice del lavoro di Foggia con sentenza del 5.7.2002 n. 2995 con la quale, previa revoca dei decreti ingiuntivi opposti, ha dichiarato *"il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la situazione soggettiva vantata dagli opposti istanti non è un diritto soggettivo".*
- A seguito dell' impugnazione proposta dai sig.ri A.A. + 2 avverso la citata sentenza n. 2995/02, la Corte di Appello di Bari con pronuncia n. 2570/2003, ha riformato la sentenza di I° grado e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice.
- Con sentenza del 12.1.2010, il Giudice del lavoro adito in riassunzione ha accolto l'opposizione ai decreti ingiuntivi revocando gli stessi.
- Avverso la decisione citata è stato proposto gravame dai sig.ri A.A. + 2 dinanzi alla sez. lavoro della Corte d'Appello di Bari.
- Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel giudizio di gravame anche al fine di proporre appello incidentale condizionato, il Presidente della G.R. ha conferito in via d'urgenza salvo ratifica, mandato difensivo per evidenti ragioni di uniformità e continuità difensiva all'Avv. Raffaele Taronna, legale esterno.
- Il Collegio con sentenza n. 1109/2014, definitivamente pronunciando sul gravame, ha così statuito: *"rigetta l'appello principale; conferma l'impugnata sentenza; dichiara assorbito l'appello incidentale; condanna gli appellanti principali alla rifusione, in favore dell'I.Z. e della Regione Puglia, delle spese del gravame".*
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi ai sensi dell'art. 1, comma 4 *sexies,* della L.R. n. 18/2006 istitutiva dell'Avvocatura regionale, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente della G.R. p.t., autorizzando la costituzione nel giudizio di cui trattasi e la proposizione dell'appello incidentale a mezzo dell'Avv. Taronna.
- Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012, per un importo predefinito omnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 9.135,36, comprensivo di IVA, CPA, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato con convenzione n. Rep. 015184 del 2.9.2013.

(Valore della controversia: € 104.651,42; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 9.135,36, IVA e CPA incluso, sarà finanziata con imputazione alla MISSIONE:1; PROGRAMMA:11 MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1. ; cap. 1312 *"Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti";*

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione del compenso spettante al professionista incaricato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale (che sarà trasmesso alla Procura della Corte dei Conti per la Puglia, ai sensi dell'art.23 — co. 5) della L289/2002) da adottarsi, con imputazione al cap. 1312, al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della spesa di cui al cpv. precedente entro il corrente Esercizio Finanziario,;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della I.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare ai sensi dell'art. 1, comma 4 *sexies,* della L.R. n. 18/2006, il mandato conferito per ragioni d'urgenza dal Presidente della Giunta Regionale p.t. e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio indicato in narrativa pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bari a mezzo dell'Avv. Raffaele Taronna, legale esterno;

- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare l'atto di impegno della spesa, nonché di liquidazione e pagamento del compenso spettante al suddetto professionista incaricato, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria", al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della stessa quale debito fuori bilancio ex art.73 co. 1 lett. e) del d.l.vo 23 giugno 2011, n. 118, come mod. dal d.l.vo 10 agosto 2014, n. 126;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2016, n. 1436

Cont. n. 1451/09GA- Trib.Bari-sez. Lavoro. L.L. c/ Regione Puglia- Ricorso ex art.700 c.p.c.Saldo competenze professionali avv. Roberto Savino , difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale di residuo passivo perento e.f. 2009 (AD 024/1235/2009)- Art.51,comma 2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii - D.G.R. n. 668/2016.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con deliberazione n.2209 del 17/11/2009 la G.R. deliberava di resistere, a mezzo dell'avv.Roberto Savino, al ricorso ex art. 700 c.p.c. introdotto dinanzi al Tribunale di Bari- Sez. Lavoro- dal dott. L.L. per la disapplicazione della determina dirigenziale n. 861/09 dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avente ad oggetto l'istituzione ed organizzazione dell'ufficio Affari Generali e Amministrativi.
- Il giudizio si concludeva giusta ordinanza depositata in data 22/12/2009(R.G. 19520/09), resa dal Giudice del Lavoro adito che rigettava il ricorso, con compensazione delle spese.
- L'avv.Savino, avendo esaurito la propria attività, con prima nota del 10/02/2010 chiedeva il pagamento delle competenze maturate, allegando apposita specifica, per l'importo complessivo di € 2.654,06, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato con A.D. n.1235/2009.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1235/2009 si procedeva, altresì, ad impegnare sul cap. 1312 bil. 2009 la spesa di € 3.550,99.
- Il suddetto impegno di spesa diveniva oggetto di perenzione amministrativa.
- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previo adeguamento dell'aliquota del CAP e IVA rispettivamente al 4% e 22% e detrazione della maggiorazione del 15% calcolata sui diritti, il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma di € 2.548,33.
- Tanto premesso, si rende necessaria la reiscrizione del residuo passivo perento di € 3.550,99 a carico del cap.1312-impegno 1010 del bilancio 2009- giusta A.D. 1235/2009 limitatamente all'importo di € 2.548,33.
- Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126" Disposizioni integrative e correttive del DIgs.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009.
- Rilevato che l'art. 51, comma 2, lett.g del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale.
- Ritenuto necessario, al fine di far fronte all'adempimento dell'obbligazione giuridica in argomento connessa ad impegni regolarmente assunti con atto n 1235/2009 per il quale è stata dichiarata la perenzione amministrativa nell' esercizio finanziario 2011, dotare l' originario capitolo di spesa della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti.
- Vista la legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2" Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018".
- Vista la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018.
- Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e successivi.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato E/1.
- Vista la D.G.R. n. 668 del 17/0572016 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spe-

sa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati.
- Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell'art. unico della Legge 8 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

COPERTURA FINANZIARIA — D.LGS 118/2011 e L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.548,33 relativa al pagamento delle competenze dovute all'avv. Roberto Savino per l'incarico defensionale in oggetto, si provvede con imputazione alla Missione 1;Programma 11;Titolo 1;Cap.1312"Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti,arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi,"previa variazione in diminuzione , in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20;Programma 1;Titolo 1;Cap. 1110045"Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti".
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.548,33 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;
- con lo stesso atto si procederà alla cancellazione , per insussistenza, del residuo importo di € 1.002,66, riveniente dalla differenza tra l'impegno assunto con D.D. n. 1235/2009 ed il residuo passivo perento utilizzato (€ 3.550,99 — € 2.548,33)
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P."Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali",dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;

- di provvedere all'approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al cap. 1312, tanto in termini di competenza che di cassa, limitatamente all'importo di € 2.548,33, così come specificato in narrativa;

- di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;

- di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;

- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;

- di provvedere con lo stesso atto dirigenziale alla cancellazione, per insussistenza, del restante importo di € 1.002,66.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../...../..... n. protocollo .....

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO xxxx	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxx
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva per la reiscrizione dei res.perenti	residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00		2.548,33	0,00
			previsione di cassa	0,00		2.548,33	0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali,generali e di gestione					
Programma	11	Altri Servizi generali	residui presunti	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	2.548,33		0,00
			previsione di cassa	0,00	2.548,33		0,00
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza				0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2016, n. 1437

Cont. n. 1452/09GA- Trib.Bari-sez. Lavoro. P.M.C. c/ Regione Puglia- Ricorso ex art.700 c.p.c.Saldo competenze professionali avv. Roberto Savino , difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale di residuo passivo perento e.f. 2009 (AD 024/1234/2009)- Art.51,comma 2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii - D.G.R. n. 668/2016.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con deliberazione n.2208 del 17/11/2009 la G.R. deliberava di resistere, a mezzo dell'avv. Roberto Savino, al ricorso ex art. 700 c.p.c. introdotto dinanzi al Tribunale di Bari- Sez. Lavoro- dalla dott.ssa P.M.C. per la disapplicazione della determina dirigenziale n. 861/09 dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avente ad oggetto l'istituzione ed organizzazione dell'ufficio Affari Generali e Amministrativi.
- Il giudizio si concludeva giusta ordinanza depositata in data 22/12/2009(R.G. 19521/09), resa dal Giudice del Lavoro adito che rigettava il ricorso, con compensazione delle spese.
- L'avv. Savino, avendo esaurito la propria attività, con prima nota del 10/02/2010 chiedeva il pagamento delle competenze maturate, allegando apposita specifica, per l'importo complessivo di € 2.654,06, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato con A.D. n.1234/2009. -Con Determinazione Dirigenziale n. 1234/2009 si procedeva, altresì, ad impegnare sul cap. 1312 bil. 2009 la spesa di € 3.550,99.
- Il suddetto impegno di spesa diveniva oggetto di perenzione amministrativa.
- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previo adeguamento dell'aliquota del CAP e IVA rispettivamente al 4% e 22% e detrazione della maggiorazione del 15% calcolata sui diritti, il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma di € 2.548,33.
- Tanto premesso, si rende necessaria la reiscrizione del residuo passivo perento di € 3.550,99 a carico del cap.1312-impegno 1009 del bilancio 2009- giusta A.D. 1234/2009 limitatamente all'importo di € 2.548,33.
- Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126" Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009.
- Rilevato che l'art. 51, comma 2, lett.g del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale.
- Ritenuto necessario, al fine di far fronte all'adempimento dell'obbligazione giuridica in argomento connessa ad impegni regolarmente assunti con atto n 1234/2009 per il quale è stata dichiarata la perenzione amministrativa nell' esercizio finanziario 2011, dotare l' originario capitolo di spesa della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti.
- Vista la legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2" Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018".
- Vista la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018.
- Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e successivi.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato E/1.
- Vista la D.G.R. n. 668 del 17/0572016 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spe-

sa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati.
- Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui ai comma 710 e seguenti dell'art. unico della Legge 8 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

COPERTURA FINANZIARIA — D.LGS 118/2011 e L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.548,33 relativa al pagamento delle competenze dovute all'avv.Roberto Savino per l'incarico defensionale in oggetto, si provvede con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; Cap.1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a Iiti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi, "previa variazione in diminuzione , in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20; Programma 1; Titolo 1; Cap. 1110045"Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti".
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.548,33 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;
- con lo stesso atto si procederà alla cancellazione , per insussistenza, del residuo importo di € 1.002,66, riveniente dalla differenza tra l'impegno assunto con D.D. n. 1234/2009 ed il residuo passivo perento utilizzato(€ 3.550,99 — € 2.548,33)
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).

- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P."Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali",dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;

- di provvedere all'approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al cap. 1312, tanto in termini di competenza che di cassa, limitatamente all'importo di € 2.548,33, così come specificato in narrativa;

- di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;

- di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;

- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;

- di provvedere con lo stesso atto dirigenziale alla cancellazione, per insussistenza, del restante importo di € 1.002,66.

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 17-10-2016

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../...../..... n. protocollo .....

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO xxxx	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxx
MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti					
	Programma	1	Fondo di riserva per la reiscrizione dei res.perenti					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	0,00		2.548,33	0,00
				previsione di cassa	0,00		2.548,33	0,00
MISSIONE		1	Servizi istituzionali,generali e di gestione					
	Programma	11	Altri Servizi generali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	0,00	2.548,33		0,00
				previsione di cassa	0,00	2.548,33		0,00
				residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	0,00			0,00
				previsione di cassa	0,00			0,00
				residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza				0,00
				previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE MISSIONE				**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
				previsione di competenza	**0,00**			**0,00**
				previsione di cassa	**0,00**			**0,00**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA -				**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
				previsione di competenza	**0,00**			**0,00**
				previsione di cassa	**0,00**			**0,00**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
				previsione di competenza	**0,00**			**0,00**
				previsione di cassa	**0,00**			**0,00**

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2016, n. 1462

Cont. 291/10/B TAR Lecce competenze professionali avv. Marino Francesco Giausa, difensore Regione. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2010 (ex AD 024/2010/418).

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali" confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con deliberazione n. 894 del 25/03/2010, la Giunta Regionale ratificava il mandato conferito all'avv. Marino Francesco Giausa per resistere dinanzi al TAR Puglia Lecce al giudizio promosso dalle sigg.re A.P. ed Altre 11 per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 3866/2009 del Direttore Generale dell'ASL di Lecce.

(Valore della controversia: Indeterminabile - Settore di spesa: Politiche della Salute)

- Con determinazione n. 418 del 20/05/2010 veniva assunto l'impegno di spesa per € 4.599,18 e liquidato un acconto di € 1.500,00 (€ 1.442,31 oltre CAP, esente da IVA).
- Il Tar Puglia Lecce con sentenza n. 1389/13 del 13/16/2013 dichiarava il ricorso improcedibile per difetto di giurisdizione e compensava le spese di giudizio.
- Il Legale officiato, avendo espletato l'attività defensionale, chiedeva la liquidazione dei compensi professionali pari ad € 3.948,12 compreso gli oneri di legge e la ritenuta d'acconto, già detratto l'acconto.
- L'impegno di spesa assunto, con la predetta determinazione, nelle more della definizione della liquidazione è stato gravato dalla perenzione amministrativa.
- A seguito dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio liquidazioni dell'Avvocatura d'intesa con il Legale officiato la parcella è contenuta nei limiti del residuo dell'impegno assunto di 3.099,18 detratto l'acconto, compreso CAP, IVA e ritenuta d'acconto a fronte di una pronta liquidazione.
- Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento dei compensi professionali spettanti all'avv. Marino Francesco Giausa è necessario provvedere alla variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio 2016 per la reiscrizione del residuo passivo perento 2010 assunto a carico del capitolo 1312 impegno n. 477 giusta A.D. 024/2010/418.
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

Vista la DGR 668 del 17/05/2016 che autorizza la reiscrizione dei residui passivi perenti nei limiti dalla stessa previsti.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.099,18 compresi CAP, IVA e Ritenuta d'acconto si provvede, mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, del pari importo dalla Missione 20; Programma 1; Titolo 1; capitolo **1110045** "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti" e contestuale variazione in aumento dello stesso importo della Missione 1; Programma 11; Titolo 1 capitolo **1312** "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi".
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della somma pari ad € 3.099,18 si provvederà con successiva determinazione dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;

2. di autorizzare la variazione al bilancio 2016 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 3.099,18 giusta impegno di spesa assunto con A.D. 024/2010/418 per i compensi professionali spettanti, come previsto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

3. di approvare l'Allegato E/1 relativo alla presente variazione di bilancio parte integrante del presente atto;

4. di incaricare, conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.lgs 118/2011

5. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;

6. di trasmettere, alla Sezione Comunicazione Istituzionale, il presente provvedimento da pubblicare sul BURP e sul sito istituzionale.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: ..../...../..... n. protocollo .....

Rif. Delibera - Cod. CIFRA AVV/DEL/2016/00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO xxxx	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxx
MISSIONE	20		Fondi e accantonamenti					
Programma	1		Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti.					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	0,00		3.099,18	0,00
				previsione di cassa	0,00		3.099,18	0,00
MISSIONE	1		Servizi istituzionali,generali e di gestione					
Programma	11		Altri Servizi generali					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	0,00	3.099,18		0,00
				previsione di cassa	0,00	3.099,18		0,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	0,00			0,00
				previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	0,00			0,00
				previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	0,00			0,00
				previsione di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2016, n. 1463

Cont. 2644/08/GR Tar Puglia Lecce competenze professionali avv. Federico Massa, difensore Regione. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2009 (ex AD 024/2009/857).

Il Presidente; sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali" confermata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale; riferisce quanto segue:

– Con DGR 1416 del 04/08/2009 la Giunta Regionale ratificava l'incarico di rappresentanza e difesa all'avv. Federico Massa; del libero foro; per resistere dinanzi al Tar Puglia Lecce al ricorso promosso dalla dr.ssa V. T. per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Fragagnano del 30/07/2008 inerente la nuova pianta organica delle sedi farmaceutiche biennio 2007/2008.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)

– Con determinazione n. 857 del 17/09/2009 veniva assunto l'impegno di spesa presumibile pari a € 5.000;00 e liquidato un acconto di € 1.000;00 compreso CAP, IVA e Ritenuta d'acconto.
- Il TAR Puglia Sez. di Lecce con sentenza 1576/10 del 23/06/2010; dichiarava l'appello inammissibile (compreso i motivi aggiunti) e compensava le spese di giudizio.
– L'avv. Federico Massa; avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia; con nota del 14/07/2010; ha chiesto il pagamento delle competenze professionali; già detratto l'acconto percepito ex fattura 38/09; presentando la nota specifica per l'importo di € 3.542;89 compreso CAP 4%; IVA 20%; spese esenti € 26;87 e ritenuta d'acconto.

Il Legale officiato in data 18/04/2016 avanzava istanza di certificazione crediti n. 8219208000000087 con nota AOO_024/6593 del 17/05/2016 questa Avvocatura certificava il presente credito certo ed esigibile cui la parcella 97/2015.

A seguito dell'istruttoria la parcella è stata determinata in € 3.601;49 compreso CAP; IVA; Spese soggette ad IVA; Spese esenti e Ritenuta d'acconto per il seguente motivo: è stata adeguata l'aliquota IVA dal 20% al 22%.

– L'impegno di spesa assunto; a carico del bilancio 2009 cap. 1312 impegno 559 giusta determinazione 857/2009; nelle more della definizione della liquidazione è stato gravato dalla perenzione amministrativa.
– Al fine di soddisfare il credito dell'avv. Federico Massa ammontante ad € 3.601;49 si provvede alla reiscrizione di pari importo del residuo passivo perento 2009 assunto a carico del capitolo 1312 impegno n. 559 giusta A.D. 024/2009/857 a saldo dei compensi professionali per la difesa nel giudizio de quo.
– Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011; n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014; n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni; degli enti locali e dei loro organismi; a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

Vista la DGR 688 del 17/05/2016 che autorizza la reiscrizione dei residui passivi perenti nei limiti dalla stessa previsti.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.

– Al finanziamento della spesa di € 3.601;49 compresi CAP; IVA; Spese esenti e Ritenuta d'acconto si provvede; mediante variazione in diminuzione; in termini di competenza e cassa; di pari importo dalla Missione 20; Programma 1; Titolo 1; capitolo **1110045** "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti" e contestuale variazione in aumento della Missione 1; Programma 11; Titolo 1 capitolo **1312** "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti; arbitrati ed oneri accessori; compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" per la reiscrizione del residuo passivo perento es. finanziario

2009 capitolo 1312 impegno 559 ex A.D. 024/2009/857.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno; liquidazione e pagamento della somma pari ad € 3.601;49 si provvederà con successiva determinazione dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario; con imputazione al capitolo 1312.

Il Presidente relatore; sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate; vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale; rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97; art. 4; comma 4; lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali" e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente; che si intende qui integralmente riportata;

2. di autorizzare la variazione al bilancio 2016 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 3.601;49 giusta impegno di spesa assunto con A.D. 024/2009/857 per i compensi professionali spettanti; come previsto nella sezione "Copertura Finanziaria"; che si intende qui integralmente trascritta;

3. di dichiarare insussistente l'ulteriore quota pari ad € 398;51 del residuo passivo perento 2009.

4. di approvare l'Allegato E/1 relativo alla presente variazione di bilancio parte integrante del presente atto;

5. di incaricare; conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione; la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.lgs 118/2011

6. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare; entro il corrente esercizio finanziario; l'atto dirigenziale di impegno; liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;

7. di trasmettere, alla Sezione Comunicazione Istituzionale; il presente provvedimento da pubblicare sul BURP e sul sito istituzionale.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: ..../...../..... n. protocollo .....

Rif. Delibera - Cod. CIFRA AVV/DEL/2016/00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO xxxx	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxx
MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti					
	Programma	1	Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti.					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	0,00		3.601,49	0,00
				previsione di cassa	0,00		3.601,49	0,00
MISSIONE		1	Servizi istituzionali,generali e di gestione					
	Programma	11	Altri Servizi generali					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	0,00	3.601,49		0,00
				previsione di cassa	0,00	3.601,49		0,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	0,00			0,00
				previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	0,00			0,00
				previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	0,00			0,00
				previsione di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2016, n. 1472

Cont. n. 752/16/DL colleg. al n. 3590/00/DL - Saldo competenze professionali avv. Nicola Stefanizzo. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e. f. 2012 (A.D. 024/552/2012). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 668/2016.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità "Procedure di liquidazione compensi professionali", confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1489 del 24/7/2012, successivamente rettificata con delibera n. 2592 del 4/12/2012 limitatamente al numero di contenzioso indicato nell'oggetto, la Giunta Regionale ha ratificato l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, ha deliberato di costituirsi dinanzi al Tribunale di Lecce nella fase del giudizio di riassunzione n. 2313/00, promosso dalla Soc. Coop. C.V. a r.l., della causa civile di opposizione al decreto ingiuntivo, sospesa dal G.U., con ordinanza del 15 — 20/2/2003, fino alla definizione del giudizio pendente dinanzi al TAR Lecce.

Con atto dirigenziale n. 552/2012 si è provveduto ad impegnare la spesa del compenso pattuito con la suddetta delibera 1489/12 di € 3.300,00 e a pagare al professionista l'acconto di € 1.500,00.

A conclusione dell'incarico conferito, con Raccomandata del 12/5/2015, acquisita al protocollo con n. 6983 del 15/5/2015, l'avvocato Stefanizzo ha trasmesso la sentenza n. 2154/2015 del Tribunale di Lecce e richiesto la liquidazione del saldo delle competenze per l'importo di € 1.800,00.

In data 3/8/2016 veniva notificato ed acquisito al protocollo n. AOO_024/10622 dell'Avvocatura Regionale il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1602/16, con il quale il Giudice di Pace di Lecce ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare in favore dell'avv. Nicola Stefanizzo la complessiva somma di € 3.417,76 di cui € 1.800,00 costituiscono il credito professionale maturato in relazione al contenzioso in oggetto ed € 1.617,76, comprensivi di capitale, interessi e spese, costituiscono il credito professionale maturato in relazione al medesimo contenzioso ma per incarico relativo alla successiva fase del giudizio di riassunzione n.2313/00. Tale credito è oggetto di separato schema di Disegno di Legge di riconoscimento di debito fuori bilancio, in fase di predisposizione da parte dell'Avvocatura Regionale.

La somma di **€ 1.800,00,** di cui all' impegno **n. 676 capitolo 1312/12 (A.D. n. 552/2012),** è caduta in perenzione amministrativa e pertanto si rende necessaria la reiscrizione del residuo passivo perento a carico del capitolo 1312.

- **VISTO** il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011" recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- **RILEVATO** che l'art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- **RITENUTO** necessario, al fine di far fronte all'adempimento dell'obbligazione giuridica in argomento connessa ad impegno regolarmente assunto con l'atto n. 552/2012 per il quale è stata dichiarata la perenzione amministrativa nell' esercizio finanziario 2015, dotare l'originario capitolo di spesa della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
- **VISTA** la legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016 -2018";
- **VISTA** la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2016 -2018;
- **VISTI** gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e successivi;

- **RITENUTO** necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato E/1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **CONSIDERATO** che con la presente variazione si intende prelevare dal capitolo 1110045 del Bilancio 2016 "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti" e procedere alla reiscrizione in bilancio, con riassegnazione al pertinente capitolo di spesa 1312, del credito reclamato dall'avente titolo;
- **VISTA** la D.G.R. n. 668 del 17/05/2016 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazíone agli originari capitoli di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di euro.

SI ATTESTA che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell'art. unico della Legge 8 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta il prelievo dai fondi per la copertura dei Residui perenti di cui all'art. 51, comma 2, lett. g) del D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii., per l'annualità **2015,** con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2016, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/2/2016.

BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.	CAPITOLO DI SPESA		MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	VARIAZIONE E.F. 2016
26.04	1110045	Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti (art. 95,L.R.n.28/01)	20.1.1	1.10.01.01.000	- € 1.800,00
06.01	1312	Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi.	1.11.1	1.03.02.11	+ € 1.800,00

- All' impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 1.800,00 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al pertinente capitolo.

- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure di liqui-

dazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;

- **di provvedere** all'approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo **1312,** per l'importo di € **1.800,00** tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;

- **di approvare** l'Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;

- **di incaricare,** conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del Divo n.118/2011;

- **di fare obbligo** all'Avvocatura Regionale di adottare entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 1.800,00 (€ 1.418,66 competenze, € 56,75 CPA, € 324,59 IVA), di cui € 283,73 di ritenuta d'acconto, a favore del professionista.

- **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../……. n. protocollo …….
Rif. delibera della Giunta Regionale del n.
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	1.800,00		0,00
			previsione di cassa	0,00	1.800,00		0,00
Totale Programma	1	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	1.800,00		0,00
			previsione di cassa	0,00	1.800,00		0,00
TOTALE MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	1.800,00		0,00
			previsione di cassa	0,00	1.800,00		0,00
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	1	FONDI DI RISERVA					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00		1.800,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		1.800,00	0,00
Totale Programma	1	FONDI DI RISERVA	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00		1.800,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		1.800,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00		1.800,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		1.800,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

REGIONE PUGLIA
DIRIGENTE Amministrativo
Emma Ruffino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2016, n. 1514

Cont. n. 832/16/LN. Corte Costituzionale. Regione Puglia c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Impugnazione Legge n. 151 del 1° agosto 2016, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva. Conferimento dell'incarico difensivo: Prof. Avv. Francesco Saverio Marini, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'art. 1, comma 1, lett. *b),* del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98 *(Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA),* così come convertito in legge dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, rileva profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui, introducendo il comma 8.1 nell'art. 1 del d.l. n. 191 del 2015, disciplina la procedura per le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto siderurgico del Gruppo ILVA di Taranto, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento della Regione competente, quantomeno nella forma del parere non vincolante, per violazione degli artt. 3, primo comma, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione e del principio di ragionevolezza.

- La summenzionata disposizione legislativa prevede, tra l'altro, che *«dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale (...) è individuato l'aggiudicatario (...), quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva».* Quanto alla procedura per l'approvazione delle modifiche o integrazioni al menzionato Piano, si dispone quanto segue: *«La domanda, completa dei relativi allegati, è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. Della disponibilità della domanda sul sito web ai fini della consultazione da parte del pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale. L'istruttoria sugli esiti della consultazione, è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonché garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea. Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico».*

Le modifiche e le integrazioni al *Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria,* di cui al d.P.C.M. 14 marzo 2014, sono approvate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza che sia in alcun modo necessario acquisire neppure il semplice parere non vincolante della Regione interessata.

Tale previsione deve ritenersi costituzionalmente illegittima per le seguenti ragioni.

- ***Violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione,***

La prima ragione di incostituzionalità è riferibile alla violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione. Per illustrare il punto è innanzitutto necessario soffermarsi sulla materia sui cui interviene la disposizione in esame.

Al riguardo, in primo luogo, occorre evidenziare come la norma qui contestata incida simultaneamente su un insieme di materie intrecciate tra loro: si tratta, in particolare, della materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", affidata alla potestà legislativa esclusiva statale, nonché della materia della "tutela della salute", che a norma dell'art., 117, terzo comma, Cost., spetta alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. In particolare, che venga in rilievo la materia relativa alla tutela della salute è di tutta evidenza, considerato il *nomen juris* del Piano, che si riferisce espressamente alla "tutela sanitaria", nonchè il procedimento di formazione del Piano, che prevede il coinvolgimento del Ministro della salute. Altrettanto evidente è l'incidenza nella norma oggetto di impugnativa della materia delle "attività produttive", ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla sfera della potestà legislativa residuale regionale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.

Ebbene, la norma *de qua,* come si è visto, in un ambito caratterizzato da un simile intreccio di materie, regola una funzione amministrativa — ossia l'approvazione delle modifiche e delle integrazioni al *Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria* di cui al d.P.C.M. 14 marzo 2014 — affidandola a un organo statale, senza prevedere alcuna forma di collaborazione con la Regione interessata. Tale circostanza viola i parametri sopra menzionati per i concorrenti motivi di seguito illustrati.

I) La giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto ormai da tempo che, nei casi in cui una disposizione legislativa verta su un "intreccio" di materie, senza che se ne riesca a individuare una dotata del carattere di prevalenza, lo Stato può adottare la menzionata disposizione purché la disciplina da essa recata sia rispettosa del principio di leale collaborazione prevedendo adeguati meccanismi cooperativi con le istituzioni delle autonomie territoriali di volta in volta interessate

Ebbene, la disposizione in parola appare palesemente in contrasto con gli invocati parametri costituzionali, in quanto — in un caso in cui si verifica, con tutta evidenza, un "intreccio" di materie senza che se ne possa individuare una prevalente sulle altre — affida la funzione amministrativa *de qua* a un organo statale senza richiedere alcuna forma di collaborazione con la Regione interessata, neppure nella debole forma del parere non vincolante.

II) In secondo luogo, si deve rilevare che — anche a voler considerare esclusivamente il titolo di intervento della legge statale consistente nella "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" — la norma contestata ha un contenuto che, per sua natura, è inevitabilmente portato ad incidere fortemente su funzioni istituzionalmente attribuite alla competenza regionale, quali quelle attinenti alla tutela della salute ed alle attività produttive. Al riguardo è dunque necessario evocare quell'ulteriore filone di giurisprudenza costituzionale che evidenzia come nei casi in cui la legge statale (quand'anche si muova nell'ambito di un sicuro titolo di competenza esclusiva *ex* art. 117, secondo comma, Cost.) determini una "forte incidenza" su funzioni di competenza regionale, le attività amministrative attuative di detta legge debbano essere disciplinare nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione con la Regione interessata (cfr., ad es., sent. n. 88 del 2003, nonché — con specifico riferimento al settore della tutela dell'ambiente — sent. n. 232 del 2009).

Ora, è del tutto evidente la circostanza secondo la quale l'approvazione del *Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria,* o di altro titolo autorizzativo che si renda necessario ai fini dell'esercizio dell'impianto siderurgico del Gruppo ILVA di Taranto, incida fortemente sulle competenze e sulle funzioni regionali vertenti sulle materie illustrate. La mancanza di qualunque strumento collaborativo con la Regione interessata — ancorché nella forma più debole e meno vincolante per l'esercizio della funzione amministrativa allocata al livello statale — rende dunque manifesta l'incostituzionalità della disposizione in esame.

III) Infine, preme evidenziare specificamente il patente contrasto con l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., della norma *de qua.* Quest'ultima, infatti, regola l'esercizio di una funzione amministrativa affidandolo integralmente a un organo dell'amministrazione statale. Ora, non mette conto in questa sede valutare la sussistenza del presupposto della inadeguatezza dell'amministrazione regionale a svolgere detta funzione, che — come è noto — è il solo che legittima l'allocazione al livello statale di una funzione amministrativa, poiché la disposizione che in questa sede si contesta interviene a valle di una normativa che ha

già previsto e disciplinato la (analoga) funzione della *approvazione* del *Piano.* Il principio di sussidiarietà di cui alle disposizioni costituzionali da ultimo invocate, infatti, esige non solo che la funzione amministrativa sia attribuita al livello più vicino al cittadino, ma anche che — quando per ragioni di esercizio unitario sia necessario attribuirla a un livello "superiore" — il livello "inferiore" sia messo in condizioni di collaborare con l'esercizio della funzione medesima in un modo tale, ovviamente, da non pregiudicarne la funzionalità. Tale precetto è stato evidentemente violato nel caso in questione, poiché la previsione di un mero parere non vincolante da parte della Regione interessata avrebbe soddisfatto la menzionata esigenza di coinvolgimento e di collaborazione, senza pregiudicare in alcun modo, evidentemente, la funzionalità dell'azione amministrativa.

Depone nel senso della palese violazione, da parte della disposizione che in questa sede si contesta, dei parametri sopra indicati, la considerazione, già più sopra anticipata, che le disposizioni vigenti — in generale, e non solo per il caso dello stabilimento siderurgico dell'ILVA s.p.a. di Taranto — prevedono, per l'approvazione del *Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria,* la previa acquisizione del parere della Regione competente: il che evidenzia vieppiù l'incostituzionalità dell'odierna disposizione che invece non la prevede. Tanto più che, proprio nel caso di specie, come riferito in premessa, l'approvazione del *Piano* mediante il d.P.C.M. 14 marzo 2014 (attualmente vigente) era avvenuta in concreto a seguito dell'acquisizione del parere della Regione Puglia espressamente previsto dall'art. 1, comma 7, decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 (cfr. nota della Regione Puglia n. 5526 del 20 dicembre 2013, richiamata nelle premesse del citato d.P.C.M.).

- ***Violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., e del principio di ragionevolezza, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione.***

La considerazione da ultimo proposta rende, infine, evidente un ultimo profilo di incostituzionalità della norma in esame.

Come si è visto, quest'ultima regola il procedimento tramite cui giungere a modifiche e integrazioni dello specifico *Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria* approvato, con il d.P.C.M. 14 marzo 2014, in specifico riferimento allo stabilimento ILVA di Taranto. Come si vede, dunque, la norma legislativa che qui si contesta non pone una disciplina generale e astratta riguardante, in generale, la modifica e le integrazioni di tutti i "Piani delle misure e delle attività" di cui all'art. 1 del d.l. n. 61 del 2013, atteggiandosi, al contrario, come vera e propria "legge provvedimento" concernente la modifica del contenuto di uno specifico atto amministrativo (il d.P.C.M. 14 marzo 2014), e riguardante uno specifico stabilimento industriale (ovviamente, l'impianto siderurgico ILVA di Taranto). Come è noto, la giurisprudenza costituzionale non esclude senz'altro la legittimità costituzionale delle leggi provvedimento, affermando piuttosto la necessità di procedere ad un loro scrutinio stretto di ragionevolezza (cfr., *ex multis,* sentt. nn. 64 del 2014; 20 del 2012; 429 del 2002). Ora, risulta evidente *ictu oculi* che, nel caso di specie, tale scrutinio non può ritenersi superato — con particolare riguardo alla mancata previsione del parere obbligatorio (ancorché non vincolante) della Regione — dalla disposizione qui in discussione. Ciò per le seguenti ragioni.

I) Innanzitutto, l'eventuale inclusione della necessarietà del parere regionale nel tessuto della norma non avrebbe minimamente pregiudicato alla medesima il raggiungimento del suo fine, né lo avrebbe in alcun modo reso più difficile: da ciò la chiara irragionevolezza della mancata previsione del parere.

II) In secondo luogo, non può tacersi come continui a permanere nell'ordinamento la norma — questa sì, generale e astratta — che prevede la necessarietà del parere regionale per tutti i casi in cui si giunga alla definizione di un *Piano delle misure e delle attività* ai sensi dell'art. 1 del dl. n. 61 del 2013. Ebbene, non è dato rinvenire alcuna ragione per trattare in modo differenziato — in relazione allo specifico profilo qui considerato — le modifiche e le integrazioni al *Piano* concernente lo stabilimento ILVA di Taranto rispetto a tutti gli altri *Piani* in relazione ai quali sussistano le medesime condizioni di cui al menzionato art. 1 del d.l. n. 61. Non si comprende, infatti, perché mai nel primo caso, a differenza di tutti gli altri, non debba essere acquisito il parere della Regione competente. Risulta evidente, dunque, che si tratta di una discriminazione totalmente irragionevole. Di qui la incostituzionalità della norma, per manifesta irragionevolezza,

nella parte in cui non prevede, anche con riferimento all'approvazione delle modifiche e delle integrazioni del *Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria* approvato, con il d.P.C.M. 14 marzo 2014, in riferimento allo stabilimento ILVA di Taranto, la necessaria acquisizione del parere non vincolante della Regione interessata nei termini già previsti dall'art. 1, comma 7, del dl. n. 61 del 2013.

Infine, merita di essere evidenziato come la presente censura ridondi chiaramente sulla violazione delle competenze regionali, poiché — come si è già illustrato in quanto precede — la previsione della necessarietà di un parere della Regione interessata è costituzionalmente imposta da norme volte a garantire le competenze legislative e amministrative di quest'ultima. Di qui la sicura proponibilità della questione nella sede del giudizio di costituzionalità promosso dalla Regione in via diretta.

All'esito delle considerazioni innanzi esposte ed in ragione dell'interesse che riveste la questione, si ritiene di proporre delibera di autorizzazione alla Regione Puglia di promuovere impugnazione in via principale, dinanzi alla Corte Costituzionale, avverso L'art. 1, comma 1, lett. *b),* del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98 *(Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA),* così come convertito in legge dalla legge 1° agosto 2016, n. 151 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, e, per la complessità e rilevanza delle questioni giuridiche, di affidare il relativo incarico al Prof. Avv. Francesco Saverio Marini, legale esterno.

All'uopo interessato il Prof. Marini ha provveduto a far tenere parere legale, acquisito agli atti del fascicolo d'ufficio, nonché curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e gli estremi della polizza professionale.

(Valore della controversia: Indeterminabile —Straordinaria importanza; Settore di Spesa: Ambiente).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 15.225,60 comprensiva di IVA, CAP, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3); TITOLO 1)

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.567,68, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale la Legge n. 151 del 1° agosto 2016, pub-

blicata in G.U. n. 182 del 5 agosto 2016, nelle parti indicate nella relazione del Presidente e di conferire il mandato difensivo al Prof Avv. Francesco Saverio Marini, legale esterno;

2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)